



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SCHEMI DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF DEVOLUTA ALLA DIRETTA GESTIONE STATALE PER INTERVENTI NELLE CATEGORIE "FAME DEL MONDO", "CALAMITÀ NATURALI", "ASSISTENZA AI RIFUGIATI E AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" E "CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI"
- ANNO 2020 -

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A seguito dell'Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante "*Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*", ha stabilito che a decorrere dal 1990 una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (articolo 47, secondo comma).

Relativamente all'**impiego dei fondi disponibili**, l'**articolo 48** della citata legge n. 222/1985 prevede, fra l'altro, che tali quote vengano utilizzate dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati ed ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

I **criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale** sono attualmente disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, "Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale" (d'ora in poi "Regolamento").

Il Regolamento individua le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale (articolo 2, co. 1), conformemente ai cinque settori previsti dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, come integrati dall'articolo 1, co. 206, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) e dall'articolo 21, co. 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47: fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati; conservazione di beni culturali; ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica (Stato, enti locali territoriali).

L'articolo 2 del Regolamento fornisce una descrizione dettagliata degli interventi straordinari che possono essere ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta



Presidenza del Consiglio dei Ministri

gestione statale, nell'ambito delle categorie definite dalla legge. La norma precisa, in particolare, gli ambiti degli interventi ammessi a riparto:

- per gli interventi di **contrasto alla fame nel mondo**, che essi debbano essere diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;
- per gli interventi in caso di **calamità naturali**, la finalizzazione all'attività di realizzazione di opere, studi, lavori, monitoraggi finalizzati alla tutela della pubblica incolumità da fenomeni geo-morfologici, idraulici, valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi e sismici. Viene, inoltre, precisato che il ripristino dei beni riguarda i beni pubblici, ivi inclusi i beni culturali e gli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica dello Stato, degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di fenomeni di calamità naturali ammesse al riparto;
- per gli interventi di **assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati**, sono inclusi nella platea dei destinatari i soggetti ai quali, secondo la normativa vigente, sono riconosciute forme di protezione internazionale o umanitaria e i soggetti i quali hanno fatto richiesta di tale protezione, purché privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia;
- per la **conservazione di beni culturali**, deve trattarsi di interventi (volti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili - ivi inclusi quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica - o mobili, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico) per i quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Si segnala che l'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ha previsto che *"Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, (...) derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione dei beni culturali, di cui all'articolo 2, co. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, ca. 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998"*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- relativamente agli interventi per gli immobili adibiti all'istruzione scolastica, essi consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa in sicurezza, nell'adeguamento antisismico e nell'efficientamento energetico degli edifici.

L'articolo 1, co. 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha stabilito che *“Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica”*. Conseguentemente per la categoria “Edilizia scolastica” la somma disponibile è trasferita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri direttamente al Ministero dell'istruzione.

Gli interventi ammissibili alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale devono presentare il carattere della **straordinarietà**, consistente nella effettiva estraneità rispetto all'attività ordinaria e alla corrente cura degli interessi coinvolti nei settori indicati. Deve, pertanto, trattarsi di interventi non compresi nella programmazione e destinazione delle risorse finanziarie ordinarie. Gli interventi – fatta eccezione per quelli destinati al contrasto alla fame nel mondo - devono, infine, essere eseguiti sul territorio italiano. I **soggetti** che possono accedere alla ripartizione (articolo 3) sono: pubbliche amministrazioni; persone giuridiche; enti pubblici e privati. Sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano con fine di lucro.

I criteri di ripartizione

L'articolo 2-bis al D.P.R. n. 76 del 1998 – introdotto dal D.P.R. n. 82 del 2013 - definisce specifici criteri di ripartizione del beneficio, stabilendo che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita - di regola - in considerazione delle finalità perseguite dalla legge, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo.

In tale quadro si è inserito l'articolo 18, co. 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125, per effetto del quale all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo deve essere trasferita una quota pari al 20% dell'intero ammontare dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale. Pertanto, solo le risorse disponibili all'esito della devoluzione all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo della quota di competenza vengono divise in parti uguali fra le cinque categorie di intervento come previsto dall'articolo 2-bis dello stesso Regolamento.

Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto occorre preliminarmente ricordare che il sopra richiamato articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, imprime un vincolo di destinazione alle risorse della quota dell'otto per mille riferite alla conservazione di beni culturali,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

prevedendone l'utilizzo in favore degli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2 bis al decreto-legge n. 189 del 2016.

Per ciò che concerne la procedura per la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, il citato Regolamento prevede che entro il 30 settembre i soggetti interessati presentino le domande per l'accesso al contributo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a mezzo raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata (art. 6, co. 2).

La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce il piano di riparto delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille a gestione statale secondo i criteri dell'articolo 2-bis, sulla base delle richieste pervenute entro il 30 settembre antecedente, avvalendosi, a tal fine, delle valutazioni espresse, sulle singole iniziative, dalle cinque apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni categoria di intervento. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica la sussistenza dei requisiti per l'ammissione delle domande, esamina le valutazioni delle suddette Commissioni e definisce lo schema di riparto (art. 5, co. 4).

Lo schema di decreto di ripartizione, con la relativa documentazione, viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere (art. 7, co. 1). Acquisito il parere il decreto di ripartizione deve essere adottato (art. 7, co. 2) e pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 7, co. 3).

I fondi disponibili per l'anno 2020

Le somme relative alla quota dell'otto per mille a diretta gestione statale affluiscono nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri sul capitolo 224 denominato "*Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato*", sulla base dell'importo liquidato dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2019, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2020, è stata fissata la dotazione del capitolo di spesa 224 "*Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato*" in euro 62.029.694,00.

Ai sensi dell'articolo 18, co. 2, lettera e), della legge 11 agosto 2014, n. 125, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo deve essere trasferita una quota pari al 20% dell'intero ammontare dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale. Pertanto, con decreto del Capo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

del Dipartimento per il coordinamento amministrativo del 21 maggio 2021, una quota pari ad euro 12.405.938,80 è stata destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

All'importo residuo di euro 49.623.755,20 destinato all'otto per mille, decurtato della quota destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, vengono aggiunti i risparmi di spesa riversati nell'anno sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 8-ter, co. 5, del D.P.R. n. 76 del 1998).

Per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 80/Bil del 10 aprile 2020, n. 125/Bil del 4 giugno 2020 e n. 283/Bil del 9 novembre 2020 è stata disposta la variazione in aumento, sul capitolo di spesa 224, per un importo, rispettivamente, pari ad euro 4.682,05, 18.175,13 e 116.271,52, per restituzione di somme non utilizzate. Pertanto la quota dell'otto per mille IRPEF residua, tenuto conto del recupero dei risparmi di spesa riversati nell'anno sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri, è pari ad euro 9.952.576,78.

Con decreto del 21 maggio 2021 del Capo Dipartimento per il Coordinamento amministrativo, è stata trasferita al Ministero dell'istruzione la quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" pari ad euro 9.952.576,78, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, co. 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Riepilogando, la quota totale a diretta gestione statale dell'otto per mille dell'Irpef disponibile per la ripartizione per l'anno 2020 è pari ad euro 62.029.694,00 a cui occorre sottrarre una quota pari al 20% da destinare all'agenzia italiana per lo sviluppo. All'importo residuo, pari ad euro 49.623.755,20, occorre sommare i risparmi di spesa generati dai progetti conclusi negli anni precedenti pari ad euro 139.128,70. Il totale così ottenuto, pari ad euro **49.762.883,90**, deve essere ripartito fra le cinque categorie del citato regolamento. Così facendo, ogni categoria ha un budget disponibile di euro **9.952.576,78**. Di seguito i prospetti riepilogativi.

Descrizione	Importi in euro
Quota disponibile anno 2020	62.029.694,00
Quota Agenzia italiana per lo sviluppo	12.405.938,80
Quota residua per le categorie del DPR 76/1998	49.623.755,20
Recupero risparmi su progetti conclusi	139.128,70
Quota da ripartire fra le categorie del DPR 76/1998	49.762.883,90
Quota disponibile per singola categoria anno 2020	9.952.576,78



Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'istruttoria per l'assegnazione dei fondi anno 2020

La quota di competenza della categoria "Edilizia scolastica" è stata trasferita al Ministero dell'istruzione in attuazione dell'articolo 1, co. 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Con riferimento alle restanti quattro categorie di intervento: contrasto alla fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati; conservazione di beni culturali, entro la scadenza del 30 settembre 2020, sono pervenute n. 272 istanze così ripartite: Assistenza ai Rifugiati, 56; Calamità Naturali, 42; Conservazione di Beni Culturali, 35; Fame nel Mondo, 139.

Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2020, in relazione alle singole categorie di intervento, sono stati individuati i parametri specifici di valutazione delle istanze presentate per l'anno 2020 ai fini dell'ammissione alla quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale. I parametri sono stati pubblicati nella sezione news del sito del Governo e sono disponibili, insieme alle altre informazioni sulla quota otto per mille dell'Irpef destinata alla diretta gestione statale, al link <https://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-8x1000/9303>.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento le istanze pervenute devono essere valutate da apposite commissioni (c.d. Commissioni tecniche di valutazione), che operano presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituite per ciascuna categoria di intervento. Le Commissioni di valutazione delle domande presentate nel triennio 2018-2020 sono state costituite con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2019.

Le competenti Commissioni hanno trasmesso le relazioni finali riassuntive delle attività di valutazione delle istanze presentate a valere sui fondi anno 2020 nelle seguenti date: Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, 28 luglio 2021; Calamità naturali, 21 maggio 2021; Conservazione dei beni culturali, 16 giugno 2021; Fame nel mondo, 7 ottobre 2021.

Ai fini della ripartizione, sono ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio maggiore, fino alla concorrenza della somma disponibile per ciascuna categoria.

All'esito dell'istruttoria svolta dal "Servizio per le procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF e per gli interventi straordinari sul territorio", che ha provveduto a verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione delle domande ed esaminato le valutazioni delle suddette Commissioni, è emerso che gli interventi ammessi a contributo per le categorie



Presidenza del Consiglio dei Ministri

“Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” e “Conservazione dei beni culturali” non esauriscono la somma attribuita a ciascuna di esse per il 2020.

Più precisamente, a seguito della ripartizione relativa alla categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” residua un importo di euro 5.657.192,43, mentre dalla ripartizione relativa alla categoria “Conservazione dei beni culturali” residua un importo di euro 7.528.735,54.

L’articolo 2-bis, co. 2, del Regolamento dispone che le somme residue siano distribuite in modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento. Pertanto, la somma rimanente della categoria “Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati” deve essere distribuita equamente a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui (fame nel mondo, calamità naturali ed edilizia scolastica). Tale operazione determina per le categorie “fame nel mondo”, “calamità naturali” ed “edilizia scolastica” un incremento di euro 1.885.730,81 e, dunque, il raggiungimento di euro 11.838.307,59.

Un ragionamento differente riguarda la categoria “conservazione beni culturali” per la quale occorre rilevare che l’articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, norma di rango primario entrata in vigore successivamente all’emanazione del Regolamento, imprime alle risorse della categoria un preciso vincolo di destinazione in favore dei beni culturali colpiti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Tale vincolo sarebbe, di fatto, frustrato dall’applicazione alle somme residue del disposto di cui all’articolo 2-bis, co. 2, del Regolamento, che determinerebbe la devoluzione del residuo in favore delle altre categorie di intervento, sottraendolo definitivamente ai beni culturali colpiti dal sisma.

Pertanto, al fine di rispettare la *ratio* della norma contenuta nel sopra richiamato articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, appare doveroso ritenere che nella categoria dei beni culturali la gestione della somma residua sfugga alla norma regolamentare prevista dall’articolo 2-bis del Regolamento e sia soggetta al vincolo di destinazione previsto dalla superiore disposizione di rango primario contenuta nel richiamato art. 21-ter. Di conseguenza il residuo della categoria in discorso deve essere riassegnato al capitolo 224 del bilancio per essere distribuito l’anno successivo in favore degli interventi della medesima categoria.

Nella tabella che segue si riporta il prospetto riepilogativo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Categoria	Colonna [A]	Colonna [B]	Colonna [C]	Colonna [D]	Colonna [E]
	Totale da ripartire per categoria	Totale ripartito sui progetti ammessi	Residui ripartizione = [A-B]	distribuzione residui Ass. Rifugiati	totale definitivo per categoria [B+D]
Fame nel Mondo	9.952.576,78 €	9.952.576,78	0,00	1.885.730,81	11.838.307,59
Conservazione beni Culturali	9.952.576,78	2.423.841,24	7.528.735,54	0,00	2.423.841,24
Calamità Naturali	9.952.576,78	9.952.576,78	0,00	1.885.730,81	11.838.307,59
Edilizia Scolastica	9.952.576,78	9.952.576,78	0,00	1.885.730,81	11.838.307,59
Assistenza ai Rifugiati ed ai minori stranieri	9.952.576,78	4.295.384,35	5.657.192,43	0,00	4.295.384,35
TOTALE	49.762.883,90	36.576.955,93	13.185.927,97	5.657.192,43	42.234.148,36

Definita la somma disponibile per la ripartizione, all'esito dell'istruttoria otteniamo la seguente situazione complessiva.

Categoria	Istanze presentate	Istanze procedibili	Istanze escluse	Graduatoria finale	Ammesse al finanziamento	Importo totale distribuito
	[all.1dpcm]	[all.2dpcm]	[all.3dpcm]	[all.4dpcm]	[all.5dpcm]	
Fame nel Mondo	139	116	57	82	63	11.838.307,59
Conservazione beni Culturali	35	16	24	11	11	2.423.841,24
Calamità Naturali	42	37	10	32	12	11.838.307,59
Assistenza ai Rifugiati e ai minori stranieri	56	50	22	34	34	4.295.384,35
TOTALE	272	219	113	159	120	30.395.840,77

Terminata la fase istruttoria, sono stati predisposti gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione dei fondi fra le diverse categorie di intervento. Su tali schemi, ai sensi dell'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 1998, deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.